



CIRCOLARE N. 13/2016

Reggio nell'Emilia, lì 2 novembre 2016

Ai Signori ed alle Società in indirizzo

OGGETTO: Commercio elettronico e disciplina IVA – D.Lgs. n. 42/2015 -
Direttiva n. 2008/8/CE

Con la presente circolare riepiloghiamo la disciplina IVA relativa al commercio elettronico, che configura attività dirette allo svolgimento di transazioni per via elettronica.

Il commercio elettronico può essere:

- diretto (*e-commerce*) quando la **transazione** ed il **pagamento** avvengono interamente **per via telematica** (ad esempio cessioni via internet di testi, immagini, musica, software, elaborazione dati, ecc. mediante download). Esso si qualifica, ai fini IVA, come prestazione di servizi.
- indiretto, quando la **transazione** avviene per via **telematica**, ma la **consegna** viene effettuata in modo **tradizionale** (consegna o spedizione). Esso ai fini IVA è associato ad una vendita a distanza o per corrispondenza.

Le società già operative per poter avviare un'attività di commercio elettronico devono aggiungere all'attuale partita IVA il codice attività 47.91.10 "commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet" come attività secondaria e comunicare alla CCIAA lo svolgimento dell'ulteriore attività di vendita al dettaglio per corrispondenza. Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati espone all'applicazione di sanzioni e precisamente:

- mancata variazione IVA: sanzione da 516 a 2.064 euro (art. 5, comma 6 Dlgs 471/1997). La sanzione è ridotta ad 1/5 del minimo nel caso in cui l'obbligato provveda alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di 30 giorni dall'invito dell'ufficio;
- omessa variazione camera di commercio: sanzione da 103 a 1.032 euro, con riduzione ad 1/3 in caso di regolarizzazione nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini.

Nella tabella che segue viene riepilogato il trattamento IVA previsto per le due tipologie di commercio elettronico, con riferimento alle transazioni effettuate tra operatori economici (B2B) ed alle transazioni effettuate tra operatori economici e consumatori finali (B2C). Si precisa che anche nei casi in cui non è previsto l'obbligo di emissione di fattura/ricevuta/scontrino fiscale è opportuno che la merce (commercio elettronico indiretto) sia accompagnata da un documento di trasporto. L'operazione dovrà, inoltre, essere riportata nel registro dei corrispettivi.

**Avvocati e
Dottori Commercialisti
Associati**

Carlo Baldi
Francesca Baldi **
Fabrizio Bagni
Bruno Bartoli
Matteo Bedogna
Simone Caprari
Fausto Carboni
Sergio Carboni
Luca Carra
Claudia Catellani
Gianluca Chiusa
Saimon Conconi
Andrea Davoli
Guido Garettini **
Andrea Magnanini
Guido Prati
Luca Rinaldi
Luigi Spadaccini
Sabrina Tamburini *
Elena Viappiani

Collaboratori

Giovanni Bevivino
Cristina Corradini
Sara Mandelli *
Elisa Martinelli
Nadia Pinelli *
Niccolò Reggi
Alessia Travaglini

* Avvocati

**Avvocati patrocinanti
in Cassazione

REGGIO EMILIA

Via G. Gutenberg, 3
42124 - Reggio Emilia, Italy
P.IVA - C.F. 00734370356
baldianpartners.it

LEGAL

legal@baldianpartners.it
PEC legalebaldi@registpec.it
Tel +39.0522.232322
Fax +39.0522.922837

TAX

tax@baldianpartners.it
PEC baldipartnerspec@legalmail.it
Tel +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432

MILANO

Via S. Damiano, 9
20122 - Milano, Italy
Tel +39.02.58318214
Fax +39.02.58310893

Tipologia operazione	Territorialità IVA	Operatori	Trattamento IVA
<p align="center">Commercio elettronico diretto (e-commerce)</p>	<p>Si applica la disciplina di cui agli articoli 7-ter e seguenti del Dpr 633/1972, relativi alle prestazioni di servizi prestati per via elettronica</p>	<p>Transazione tra operatore economico e consumatore finale (B2C)</p> <p>Transazione tra operatori economici (B2B)</p>	<p>Tassazione nello Stato del consumatore da parte del prestatore. In caso di operazione all'interno dell'Ue tra Stati membri diversi o da parte di operatore extra-Ue utilizzo della procedura del Moss (mini one shop stop*). In caso di transazione nazionale: non obbligatoria la certificazione dei corrispettivi.</p> <p>Tassazione nel Paese del committente. In caso di prestazione realizzata da soggetto non residente tassazione attraverso il meccanismo del reverse charge. Obbligo di certificazione con fattura.</p>
<p align="center">Commercio elettronico indiretto</p>	<p>Si applica la disciplina generale sulla territorialità, prevista rispettivamente dal Dpr 633/1972 e dal DI 331/1993 per le cessioni di beni</p>	<p>Transazione tra operatore economico e consumatore finale (B2C)</p> <p>Transazione tra operatori economici (B2B)</p>	<p>Per operazioni Italia su Italia tassazione diretta da parte del cedente</p> <p>– senza obbligo di certificazione fiscale (è previsto, però, l'obbligo di annotazione sul registro dei corrispettivi).</p> <p>Per operazioni Intra-Ue (regime delle vendite a distanza) – tassazione nello Stato del cedente, ma al superamento di una soglia differente da Stato a Stato, tassazione nello Stato del cessionario (tramite nomina di un rappresentante fiscale nel paese UE). Per acquisti extra-ue - tassazione in dogana da parte dell'importatore.</p> <p>Per operazioni Italia su Italia tassazione diretta da parte del cedente con emissione fattura.</p> <p>- Per operazioni Intra-Ue (cessione intracomunitaria) tassazione nello Stato del cessionario, mediante il meccanismo del reverse charge.</p> <p>- Per acquisti extra-Ue tassazione in dogana da parte dell'importatore.</p>





* Si tratta di un regime speciale (introdotto dal 1° gennaio 2015 in applicazione della Direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla Direttiva 2008/8/CE), che consente ai soggetti passivi che effettuano le suddette prestazioni di servizi verso consumatori finali residenti in diversi stati UE di assolvere l'imposta in un solo Stato UE tramite un portale web.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo, con l'occasione, i più cordiali saluti.



BALDI&PARTNERS
AVVOCATI E COMMERCIALISTI